Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014 che ha adottato il "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2026, recante l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2026-2028;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO l'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023, recante la soppressione dell'Agenzia per la coesione e trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, emanato in data 22 novembre 2023, recante la nuova organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2022, con il quale è stato conferito al dott. Michele Palma, consigliere di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento per le Politiche di Coesione, nonché di titolare del centro di responsabilità n. 18 "Politiche di coesione" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2025 recante l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2026 e il relativo Bilancio pluriennale 2026-2028;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", il cui articolo l, comma 177, dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027;

VISTO l’articolo l, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale, al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio,

Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni;

VISTO in particolare l'art. l, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui prevede che: "Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle citate regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la Coesione territoriale";

VISTO il decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 4 maggio 2021, relativo a "Modalità di ripartizione, termini, criteri e le modalità di accesso e di rendicontazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 194, l. 30 dicembre 2020, n. 178", la cui dotazione complessiva ammonta a 60 milioni di euro, ripartiti nella misura di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

VISTO altresì l'art. 3, comma 5, del citato decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 4 maggio 2021, secondo il quale: "All'esito della procedura svolta dall'Agenzia per la Coesione territoriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione dispone con proprio decreto, per ciascun ambito del sostegno, l'assegnazione del contributo ai beneficiari selezionati, fino a concorrenza della relativa dotazione. Eventuali residui sono assegnati secondo l'ordine di punteggio ai progetti non finanziati dei tre ambiti";

VISTO il decreto del Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 283 del 13 dicembre 2021, di approvazione dell'"Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016 a valere sulle risorse di cui all'articolo l, comma 194 della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

VISTO in particolare l'art. 8 dell'Avviso, secondo cui: "La durata massima dei progetti indicata in sede di presentazione della domanda di partecipazione, non deve superare i 36 mesi, decorrenti dalla

sottoscrizione del Disciplinare (…), salvo richiesta di proroga. È ammessa un'unica proroga, della durata massima di sei mesi. La richiesta motivata di proroga è valutata e, ove opportuno, approvata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale. Le spese sostenute successivamente ai termini previsti nei due commi precedenti non saranno considerate ammissibili";

VISTO il decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 307 del 28 settembre 2022 di approvazione, ai sensi dell'art.15 dell'Avviso, delle graduatorie dei progetti articolate per Regione e, nell'ambito di ogni Regione, articolate per le tre Categorie di intervento, così come riportate nell'Allegato l al medesimo decreto 307/2022;

VISTO il decreto del Capo dipartimento per le Politiche di coesione n. 20 del 5 settembre 2023, con il quale sono stati assegnati i contributi a favore dei soggetti selezionati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 4 maggio 2021 su "Modalità di ripartizione, termini, criteri e le modalità di accesso e di rendicontazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 194, l. 30 dicembre 2020, n. 178" entro i limiti indicati nel relativo allegato 1 al menzionato decreto, distintamente per Regione e per categoria di intervento, dei contributi di cui all'art. 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, nr. 178, per il finanziamento dei rispetti progetti;

VISTO l'art. 16, co. 2 dell'Avviso, ove è stabilito che: "A seguito dell'adozione del decreto di assegnazione del contributo, l'Agenzia per la coesione territoriale e i soggetti beneficiari sottoscrivono apposito Disciplinare che prevede doveri e obblighi per l'attuazione del progetto e deve essere sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante (o suo delegato) del soggetto proponente";

VISTI i disciplinari di finanziamento stipulati con i 13 beneficiari dei finanziamenti di cui al decreto del Capo dipartimento per le Politiche di coesione n. 20 del 5 settembre 2023;

VISTI gli impegni gravanti sul capitolo di bilancio 917 "Fondo per il sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, trasferimento tecnologico e implementazione dell'offerta formativa universitaria per le regioni colpite dagli eventi sismici 2016";

CONSIDERATE le istanze avanzate dai beneficiari in ordine a una contenuta dilazione dei termini di conclusione delle attività progettuali, finalizzata a consentire la completa realizzazione degli interventi finanziati;

PRESO ATTO delle complessità procedurali e delle oggettive difficoltà documentate dai beneficiari nella fase di avvio delle attività di progetto;

PRESO ATTO che tutti i beneficiari hanno già richiesto e ottenuto la proroga prevista ai sensi del cit. art. 8 dell'"Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento

tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016 a valere sulle risorse di cui all'articolo l, comma 194 della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

CONSIDERATO che la concessione di un ulteriore periodo di proroga non comporta alcun incremento né dei contributi concessi né delle risorse stanziate sul capitolo di bilancio citato, garantendone, anzi, il compiuto utilizzo;

RITENUTO pertanto opportuno concedere ai beneficiari, che ne facciano motivata richiesta, un orizzonte temporale congruo e idoneo a consentire il pieno conseguimento degli obiettivi progettuali, preservando in tal modo le risorse destinate alla misura e consentendo, in ultimo, le finalità previste dalla norma istituiva

DECRETA

Art. 1 — Oggetto e Finalità

1. Per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito dell'Avviso approvato con DDG ACT n. 283/2021, all'articolo 8, comma 2, la locuzione "E' ammessa un'unica proroga, della durata massima di sei mesi" è sostituita dalla seguente: "Sono ammesse due proroghe, ciascuna della durata massima di sei mesi".

Art. 2 — Disposizioni Attuative ed Esecuzione

1. La proroga disposta non comporta ulteriori oneri gravanti sul bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Il Capo Dipartimento

Cons. Michele PALMA

Michele Palma

12-11-2026 | 11:12:17 CET